



5303339

Roma, 21.12.2010

Al dott. Roberto Di Piazza
Sindaco del Comune di Trieste
Piazza Unità d'Italia, 4
34121 TRIESTE
e p.c.

Al dott. Walter Citti
ASGI - Sezione Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Via Fabio Severo, 31
34100 TRIESTE

Alla Prefettura di Trieste
34121 Piazza Unità d'Italia, 8
TRIESTE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Palazzo del Viminale
ROMA

**OGGETTO: Delibera del Comune Trieste n. 486 del 21/10/10 (verbale dd.25.10.2010).
Possibile violazione del principio di parità di trattamento.**

Come è noto, questo Ufficio, in base al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43, opera presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha la funzione istituzionale di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

Tra le attività di competenza dell'Ufficio, allo scopo di garantire la piena effettività del principio di parità di trattamento, di particolare rilievo è quella di assistenza alle vittime della discriminazione, individuale o collettiva, attraverso la ricezione di segnalazioni ad un apposito Contact Center da parte di potenziali vittime, o anche testimoni, in modo da verificare la discriminatorietà degli episodi lamentati e, nel caso questa sia accertata, tentare una procedura di conciliazione informale, ovvero, qualora questa ultima rimanesse senza esito, fornire ausilio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi alle vittime della discriminazione.




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 67792267 - FAX +39 06 67792272
mail: unar@unar.it web: www.unar.it
contact center 800 90 10 10



Nell'ambito delle segnalazioni pervenute, ve ne è una inoltrata dall'associazione ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione) di interesse per codesto Comune.

L'ASGI ha richiesto l'intervento dell'UNAR quale Organismo deputato al controllo e garanzia della effettività del principio di parità di trattamento e al contrasto della discriminazione.

Oggetto della segnalazione è la recente delibera di codesto Consiglio Comunale n. 486 del 21/10/10 (diretta all'avvio dell'iniziativa "Benvenuti Triestini"), mediante la quale è stato previsto uno stanziamento straordinario di fondi (pari ad euro 135.000,00) a sostegno della natalità, attraverso il rimborso (fino ad un massimo di euro 110,00) delle spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo per neonati nati nell'anno 2010.

La delibera in oggetto, al punto 2, istituisce un criterio di assegnazione basato sulla anzianità di residenza, prevedendo che : *"Almeno uno dei genitori compresi nel nucleo familiare alla data di presentazione della domanda deve essere residente in Italia da non meno di dieci anni di cui almeno tre anni nel Comune di Trieste. Salvo il caso in cui uno dei genitori, corregionale all'estero o discendente, abbia ristabilito la residenza a Trieste"*.

Inoltre, l'accesso al beneficio in questione è svincolato da qualsiasi requisito inerente al reddito, con la conseguente esclusione dei nuclei familiari stranieri, anche se economicamente disagiati, e la corresponsione del rimborso previsto a sostegno della natalità esclusivamente sulla base della menzionata anzianità di residenza. La logica del provvedimento sembra, dunque, premiare gli autoctoni, ponendoli in una situazione di vantaggio rispetto a coloro che, pur trovandosi in situazioni di disagio economico, non possiedono il necessario requisito dell'anzianità di residenza.

A ben vedere la disposizione non è molto diversa dall'iniziativa nota come "bonus bebè", che, in base alla legge n. 11 del 2006 della Regione Friuli Venezia Giulia prevedeva benefit socio assistenziali per soggetti residenti da dieci anni in Italia e da cinque nella regione.

Appare opportuno segnalare, a questo proposito, la recente pronuncia del Tribunale di Udine, che il 16 novembre 2010, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso contro l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro dello stesso Tribunale il 30 giugno 2010, con la quale era stato accolto un ricorso presentato da un cittadino neo comunitario, appoggiato anche da Cgil, Cisl e Uil, contro il diniego all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come *bonus bebè*) da parte del Comune per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel Friuli.

Il Tribunale di Udine ha ritenuto che *"Il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini comunitari residenti in Friuli Venezia Giulia ed è contrario, pertanto, ai principi di parità di trattamento vigenti nell'Unione europea."*

Il Tribunale fa, così riferimento all'art 2 lett. b) della direttiva 2000/43/CE, che definisce il concetto di discriminazione indiretta (poi ripreso dall'art 2, lett. b) del d.lgs n. 215 del 2003 di recepimento) in questi termini: *“sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.”*

In effetti, ispirandosi alla stessa logica, anche il provvedimento in esame potrebbe configurare una violazione del principio della parità di trattamento (art. 3 Cost, art. 2 T.U.I., art. 21¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), sia per quanto riguarda gli altri cittadini italiani che i cittadini comunitari, oltre a non essere in linea con altre norme di rango costituzionale di sostegno alla famiglia, ai minori ed alla genitorialità, all'assistenza sociale verso i bisognosi, come le previsioni contenute negli articoli 29, 30, 31 e 38 della Carta fondamentale.

Le previsioni della delibera in oggetto parlerebbero di un'anzianità di residenza tale da porre i “non autoctoni” in una posizione di svantaggio particolare a detrimento di altri cittadini italiani, integrando così anche gli estremi del concetto di discriminazione indiretta o dissimulata vietata dal diritto europeo (Trattato CE, Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, e specificamente Direttive 2000/43 e 2000/78 CE).

La delibera menzionata potrebbe configurare, inoltre, con riguardo ai cittadini comunitari ed ai lungo soggiornanti, la violazione dell'articolo 12 del Trattato europeo che vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità e secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea “richiede la perfetta parità di trattamento negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione”² e inoltre limiterebbe il diritto di libera circolazione garantito dall'art. 24 della direttiva n. 2004/38 (recepita in Italia con i d.lgs n.30 del 2007 e n.32 del 2008), che estende il principio della parità di trattamento tra italiani e comunitari alla materia dell'assistenza sociale, in quanto il criterio dell'anzianità di residenza privilegia i soli autoctoni.

Con riferimento ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) il principio di parità di trattamento, e la conseguente lamentata violazione del diritto comunitario, è previsto dall'art 11, comma 1, lett. f della direttiva 2003/109/CE (recepita con d.lgs n.3/07 che ha portato alla modifica dell'art 9 del TU immigrazione).

¹ Norma che attribuisce al principio di non discriminazione il rango di diritto fondamentale e al comma due stabilisce: “il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione Europea e di quello sul funzionamento dell'Unione Europea”.

² Cfr sentenza Corte di Giustizia Data Delecta C-43/95, par. 16 .



L'articolo 9, comma 12 del decreto legislativo n.286 del 1998 riconosce, infatti, ai titolari di permesso di soggiorno (pds) per lungo soggiorno (acquisibile dopo 5 anni) il diritto di usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, sanitaria, scolastica e di accesso alle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la sola limitazione della dimostrazione della effettiva residenza.

Per quanto concerne, infine, i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, la parità di trattamento nell'accesso all'assistenza sociale viene loro riconosciuta da un altro strumento del diritto comunitario, di cui potrebbe ravvisarsi la lesione, l'articolo 28 della direttiva 2004/83/CE (recepita in Italia con il d.lgs n. 251/07).

I rilievi esposti nella denuncia ASGI pervenuta all'Ufficio potrebbero concretizzare, dunque, l'ipotesi di una discriminazione indiretta³ (di cui all'art. 43 della norma di riferimento in tema di immigrazione) realizzata, per effetto delle previsioni della delibera censurata, nei confronti di cittadini comunitari o di extracomunitari titolari di pds di lungo soggiorno o carta di soggiorno o ancora di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria.

³ Cfr. art. 43 D.lgs n. 286/98 "**Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**".

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, compia una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
 - a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
 - b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;



Si ritiene di aver fornito elementi per un approfondimento della questione, anche da parte del Consiglio Comunale.

Nel fornire la disponibilità dell'UNAR ad una piena collaborazione con l'amministrazione comunale per la risoluzione della questione evidenziata, si resta in attesa di notizie circa l'evoluzione della vicenda e di conoscere gli eventuali atti o provvedimenti adottati.


Il Direttore
Dott. Massimiliano Morassut

Unar o/m